



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 51/11 DEL 12.12.2006

**Oggetto:**                **Scioglimento del consiglio comunale di Tinnura e nomina del commissario straordinario.**

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica riferisce, come da relazione allegata alla presente deliberazione, che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005 sono stati eletti il consiglio comunale di Tinnura ed il sindaco nella persona del sig. Giovanni Antonio Soro.

L'Assessore prosegue affermando che la Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 349/2006 del 24 novembre 2006, depositata in Cancelleria in data 30 novembre 2006, ha dichiarato il sig. Giovanni Antonio Soro decaduto dalla carica di sindaco del comune di Tinnura, siccome ineleggibile ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, avendo già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

L'Assessore informa inoltre che dalla sentenza di primo grado risulta che il prefetto di Nuoro, prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 13/2005 e pertanto, quando ancora competente in materia, con diffida del 3 agosto 2005 aveva invitato il consiglio comunale di Tinnura a rilevare entro venti giorni la causa di ineleggibilità del Sindaco Soro. Il consiglio comunale, pur ritenendo sussistente la causa di ineleggibilità, aveva ritenuto però di non poterla censurare direttamente in quanto non rientrante tra le ipotesi richiamate dall'art. 41 del D.Lgs 267/2000 ed ha reiterato la convalida dell'elezione del sindaco. Con tale pronunciamento il consiglio comunale di Tinnura ha persistito nella violazione di legge per la quale era intervenuta la diffida del prefetto di Nuoro.

L'Assessore fa peraltro presente che la decisione del consiglio comunale di reiterare la convalida dell'elezione del sindaco non può in alcun modo essere giustificata con il richiamo alle previsioni dell'art. 41 del decreto legislativo 267/2000 come, in maniera incontrovertibile, ha sancito la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, n. 11895/06 del 12 aprile 2006.

L'Assessore degli Enti Locali, determinatasi pertanto l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo, per gravi e persistenti violazioni di legge, prevista dall'art. 141, comma 1, lettera a) del predetto decreto



legislativo n.267/2000 propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n.13, come integrata e modificata dalla legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, lo scioglimento del consiglio comunale di Tinnura con la conseguente nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Natale Marras, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

La Giunta regionale, udita la relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, vista la relazione di accompagnamento e acquisito il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale;

#### **DELIBERA**

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la proposta di scioglimento del consiglio comunale di Tinnura e la nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Natale Marras.

Il presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 7 ottobre 2005, n.13, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone con proprio decreto l'atto formale di scioglimento e di nomina del commissario straordinario.

**Il Direttore Generale**

Fulvio Dettori

**Il Presidente**

Renato Soru